



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

**Direttive applicative della L. n. 120/2020 ai procedimenti
di variante dei piani per l'assetto idrogeologico
dell'Autorità di Bacino della Sardegna**

Allegato A alla delibera del Comitato Istituzionale n. 1 del 04.12.2020



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

Sommario

1. PREMESSA E DEFINIZIONI	3
2. COMPETENZA ALL'APPROVAZIONE DELLE VARIANTI AL PAI	5
3. PROCEDIMENTO DI VARIANTE PUNTUALE AL PAI	7
3.a) FASE DI VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA'	7
3.b) FASE ISTRUTTORIA DI VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'	11
3.c) PROPOSTA ISTRUITA DI VARIANTE PUNTUALE AL PAI	12
3.d) CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO CONFERENZA OPERATIVA - PARTECIPAZIONE CONSULTAZIONE E OSSERVAZIONE.....	13
3.e) APPROVAZIONE VARIANTE PUNTUALE/AGGIORNAMENTO PAI.....	17
4. PROCEDIMENTO DI VARIANTE GENERALE.....	20
4.a) ISCRIZIONE ALL'ODG DEL COMITATO	20
4.b) FASE DELIBERATIVA ED INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA - PUBBLICITA' E TRASPARENZA.....	21
5. DISCIPLINA TRANSITORIA PER LA DEFINIZIONE DELLE ISTANZE GIA' PRESENTATE ALL'AUTORITA' DI BACINO	21
6. VARIANTE PUNTUALE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA	23



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

1. PREMESSA E DEFINIZIONI

Con L. n. 120 dell'11 settembre 2020, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, pubblicata nel S.O. della G.U. n. 228 del 14 settembre 2020, sono state introdotte rilevanti misure di semplificazione dei procedimenti di competenza dell'Autorità di Bacino. L'art. 54, modificando l'art. 68 del D.Lgs n. 152/2006, dopo il comma 4 dello stesso, aggiunge i seguenti:

«4 -bis . Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1.

4 -ter . Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4 -bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4 -bis».

La lettura della norma, immediatamente applicabile anche alle Regioni, introduce una disciplina delle varianti puntuali ai Piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico (PAI), ossia delle modifiche della perimetrazione e/o della classificazione delle aree a pericolosità e rischio, conseguenti a tre fattispecie generali:

- 1) realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio;
- 2) verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico;
- 3) approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo.

Nei casi in parola, la norma assegna al Segretario generale dell'Autorità di Bacino distrettuale la competenza all'approvazione delle citate varianti al PAI, previa intesa con la Regione ed acquisito il parere della Conferenza Operativa.

Le fattispecie di cui ai punti 1) e 2) si ritiene non abbiano necessità di ulteriori specificazioni, trattandosi di ipotesi attualmente disciplinate, nei contenuti, rispettivamente all'art. 37 comma 7 , e all'art. 37, comma 3, lett. c) delle NA del PAI. In relazione al punto 3), si ritiene, invece, utile, preliminarmente, definire cosa si intenda per "approfondimenti puntuali" e, per esclusione, quali, invece debbano intendersi come "approfondimenti generali".



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

Dalla relazione ai lavori parlamentari si rilevano le motivazioni della modifica che con il comma 3 dell'art. 54 si apportano all'articolo 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in quanto, nel D.Lgs. 152/2006, non si distingue tra i procedimenti di approvazione di Piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), riferiti ad un'area vasta e quelli relativi a modifiche o aggiornamenti locali, che possono arrivare ad interessare al massimo il territorio di qualche comune.

Mentre nel primo caso la procedura, lunga ed impegnativa, è giustificata dal coinvolgimento di numerosi interessi e stakeholder, nel secondo caso la procedura attualmente prevista dalla norma può comportare ritardi nel tutelare territori che sono risultati interessati da qualche rischio o pericolosità non previsto dal PAI o, al contrario, bloccare lo sviluppo di aree sulle quali, a seguito di approfondimenti conoscitivi o della realizzazione di interventi di difesa del suolo, non risulta essere più presente alcun rischio. Il legislatore intende, quindi, snellire le procedure di aggiornamento dei PAI, nei casi in cui tale aggiornamento dovrebbe avvenire «in automatico», come, ad esempio, a seguito di un evento calamitoso che ha colpito aree non riconosciute in precedenza a rischio idrogeologico, o a seguito di un intervento di messa in sicurezza di un'area che, pertanto, non presenta più le caratteristiche di rischio che aveva in precedenza, o ancora a seguito di studi di approfondimento dai quali si evince una diversa situazione di rischio e pericolosità cui è sottoposta una determinata area, tenuto conto, in riferimento soprattutto a quest'ultimo caso del fatto che spesso le aree a rischio e pericolosità individuate nei PAI sono state determinate attraverso metodi speditivi, limitando gli studi approfonditi a quelle situazioni già note o in cui era presente una importante esposizione al rischio.

Pertanto con la L.120/2020 si consente al Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale di approvare con proprio atto tutte le modifiche locali della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei PAI, garantendo, al contempo, le adeguate forme di pubblicità all'atto e previo parere della Conferenza Operativa, nella quale sono presenti i rappresentanti delle diverse istituzioni del territorio dell'Autorità distrettuale.

E', pertanto, agevole individuare la *ratio* della norma, tendente ad attribuire al Segretario Generale dell'Autorità la competenza in ordine a tutte quelle situazioni in cui elementi oggettivi di valutazione (la realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio o il verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico) ovvero il coinvolgimento di un numero esiguo di interessi territoriali (approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo - che possono arrivare ad interessare al massimo il territorio di qualche comune) conducono ad escludere ogni margine di discrezionalità amministrativa in capo al soggetto decisore. Viceversa, l'esigenza di effettuare valutazioni e ponderazioni di contrapposti interessi, pubblici e non, sottesi alla variante al PAI, la presenza di situazioni che impongono l'esercizio di una più ampia discrezionalità amministrativa, suggeriscono il permanere, in capo al Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, della competenza in ordine, perciò a situazioni quali: le procedure di aggiornamento generale del quadro conoscitivo, le varianti di area vasta o relative a bacini estesi, le modifiche normative e l'approvazione di direttive e linee guida di portata generale, gli aggiornamenti degli altri piani regionali di assetto idrogeologico correlati al PAI. Alla luce di queste considerazioni, si ritiene, pertanto, di dover delineare competenze e procedimenti di variante applicabili alle diverse fattispecie e procedere, quindi, a disciplinare il nuovo



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

procedimento di approvazione delle varianti c.d. "puntuali", di competenza del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino.

La portata applicativa del recente dettato normativo di cui all'art. 54 in parola si applica anche alle modifiche delle mappe del PGRA, tenuto conto delle previsioni degli articoli 40 e 41 delle NA del PAI, laddove si dispone che le mappe del PGRA costituiscono integrazione al PAI e sono soggette alle norme di attuazione del PAI e sono conseguentemente modificate a seguito della conclusione delle procedure di variante al PAI.

Si evidenzia che l'attività istruttoria effettuata dagli Uffici regionali sugli studi di assetto idrogeologico relativi all'intero o a parte del territorio si basa esclusivamente sui dati e le informazioni fornite dal proponente, che mantiene l'esclusiva responsabilità in ordine alla veridicità ed attendibilità. Data la natura e contenuti degli studi, la loro approvazione ha valenza di atto di pianificazione e validità alla scala dello studio e i loro contenuti in termini di aree di pericolosità e di rischio e di parametri idrogeologici hanno valenza commisurata alla sola funzione pianificatoria, fermo restando che la eventuale realizzazione di opere o di insediamenti richiederà, anche in presenza di studi di assetto idrogeologico approvati, la redazione di studi di compatibilità o analoghi strumenti, alla scala dell'intervento da realizzare.

Si ritiene utile, per una migliore comprensione della presente Direttiva, fornire la definizione di taluni termini che verranno utilizzati nel prosieguo:

- Ente proponente: Ente Locale competente per territorio e altri soggetti deputati per legge;
- Varianti puntuali al PAI: modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico di cui al punto 2.;
- Varianti generali al PAI: varianti di cui al punto 2. ed ogni altra variante non ricompresa tra quelle puntuali;
- SDS: Servizio Difesa del Suolo Assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni della Direzione Generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna;
- SAB: Servizio Amministrativo del Bilancio della Direzione Generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna;
- Tecnici incaricati: tecnici abilitati in possesso dei requisiti prescritti dalle NA del PAI;
- Proposta di variante: proposta formulata dall'Ente proponente;
- Proposta istruita: proposta di variante sulla quale si è positivamente concluso l'iter istruttorio, trasmessa con nota SDS al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino.

2. COMPETENZA ALL'APPROVAZIONE DELLE VARIANTI AL PAI

Come anticipato in premessa, si distingue tra varianti generali, di competenza del Comitato Istituzionale, e varianti puntuali, di competenza del Segretario Generale, secondo il seguente schema, ferme restando le procedure specifiche, in capo al Comitato, indicate nelle NA del PAI:

varianti generali al PAI	a) aggiornamenti generale del Piano di Assetto Idrogeologico relativi all'intero territorio regionale o ai sub bacini del PAI e aggiornamento dei	Competenza del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino
-------------------------------------	---	--



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE**

	<p>piani regionali di assetto idrogeologico correlati al PAI</p> <p>b) varianti di area vasta, con approfondimenti del quadro conoscitivo relativi all'intero territorio comunale di 3 o più Comuni</p> <p>c) coinvolgimento di numerosi e rilevanti interessi e stakeholder, con particolare riferimento alla approvazione di quadri complessivi di interventi per la mitigazione del rischio relativi ad aree vaste comunali o sub-comunali e di progetti di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico, ad esempio, quelli di cui al comma 2 dell'art. 7 della L. n. 164/2014;</p> <p>d) modifiche ed aggiornamenti alle Norme di Attuazione del PAI e predisposizione o aggiornamento di linee guida e direttive</p>	
<p>varianti puntuali al PAI</p>	<p>a) realizzazione di singoli interventi collaudati per la mitigazione del rischio</p> <p>b) verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico e/o dichiarazioni di stato di emergenza ex art. 5 della L. 225/1992</p> <p>c) approfondimenti puntuali o locali del quadro conoscitivo, relativi agli studi comunali di assetto idrogeologico di cui all'art.8 delle NA del PAI di ambiti territoriali sub-comunali e comunali (ivi incluso lo studio delle aree limitrofe) o relativi al massimo all'intero territorio di due Comuni e alle relative aree limitrofe</p> <p>d) approfondimenti puntuali o locali del quadro conoscitivo successivi alle verifiche di sicurezza in attuazione delle direttive regionali emanate ai sensi delle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI)</p>	<p>Competenza del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino</p>

Si ritiene che la fissazione della soglia relativa al territorio complessivo di massimo due Comuni, ivi incluse le aree limitrofe, sia idonea, ordinariamente, a garantire il rispetto delle finalità della norma, tenuto conto del fatto che maggiore è la superficie interessata, maggiori, di norma, saranno gli interessi territoriali coinvolti e che le valutazioni che il soggetto decisore è chiamato ad effettuare potranno non essere di natura esclusivamente tecnica. Analoga considerazione può essere effettuata in relazione all'approvazione di progetti di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico, come precedentemente individuati, la cui complessità e rilevanza strategica hanno determinato il legislatore nazionale ad affidarne la realizzazione ai Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi della L. n. 164/2014 o di norme di analogo contenuto.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

Al fine di garantire la certezza dell'assetto territoriale definito e assicurare stabilità ai Piani Regionali di assetto e governo del territorio, si raccomanda che i Comuni ancora inadempienti presentino lo studio di variante completo ed esteso all'intero territorio e non varianti su singole porzioni del territorio. Si raccomanda, inoltre, che l'utilizzo dello strumento della variante, una volta approvata la variante sull'intero territorio, sia limitato, su motivata richiesta del proponente e ferma restando la insindacabile valutazione dell'Autorità di Bacino, esclusivamente a nuove elaborazioni scientifiche, a eventi calamitosi o altro che abbiano modificato lo stato dei luoghi, alla realizzazione di opere di mitigazione, a varianti urbanistiche generali. Salvi i suddetti casi, si raccomanda di evitare la presentazione di proposte di varianti di aree di modeste estensioni a modifica di precedenti varianti entro due anni dall'approvazione delle precedenti.

3. PROCEDIMENTO DI VARIANTE PUNTUALE AL PAI

Definite le tipologie di "varianti puntuali", si esplicitano le fasi procedurali a regime e i termini di svolgimento delle stesse, ai fini di una tempestiva adozione delle varianti e di una maggior garanzia e certezza dell'iter di competenza degli Uffici regionali, anche al fine di soddisfare le finalità delle norme in materia di semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi, stabilendo delle tempistiche, tenuto conto delle azioni finalizzate al recupero dell'arretrato.

Le fasi di svolgimento del procedimento di variante puntuale possono essere così sintetizzate:

- a) verifica delle condizioni di procedibilità
- b) verifica delle condizioni di ammissibilità
- c) istruttoria della proposta di variante puntuale al PAI e trasmissione preposta istruita al Segretario Generale
- d) convocazione e svolgimento conferenza operativa – partecipazione consultazione e osservazione
- e) approvazione variante puntuale;
- f) pubblicità.

Si specifica, che le fasi a) e b), come descritte ai successivi punti 3.a) e 3.b), sono applicabili anche ai procedimenti di variante generale di competenza del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino.

Le istanze sono, ordinariamente, istruite in ordine cronologico di arrivo e protocollazione.

3.a) FASE DI VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA'

In questa fase, compito degli Uffici regionali è quello di verificare la presenza della documentazione occorrente per l'effettuazione del successivo iter istruttorio. La mancanza di una delle condizioni di procedibilità, determinerà la conclusione dell'iter e l'archiviazione dell'istanza.

La documentazione potrà essere trasmessa, a pena di irricevibilità della stessa, esclusivamente via pec a pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it. Non saranno considerate ricevibili trasmissioni effettuate tramite servizi per il trasferimento di file su Internet, basati su tecnologie e infrastrutture private, quali Wetransfer, Dropbox, Google Drive e analoghi. Qualora si utilizzi un servizio pubblico di trasferimento o condivisione di files o cloud, a garanzia dell'immutabilità,



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE**

autenticità ed integrità dei documenti trasmessi, dovranno essere inviati i codici univoci di riconoscibilità (impronte crittografiche basate su funzioni di hash) di ciascun documento trasmesso.

In relazione alle varianti puntuali viene di seguito definita la documentazione obbligatoria (indicata nella tabella seguente con **O**) la cui presenza costituisce condizione di procedibilità (indicata nella tabella seguente con **SI**):

- A) Istanza dell'Ente proponente**, da presentarsi esclusivamente via pec o su supporto digitale, da redigersi mediante utilizzo del Modello B allegato alla presente e con firma esclusivamente digitale del Responsabile dell'Ufficio competente dell'Ente proponente, nella quale si attesta che gli elaborati in formato .pdf/A sono stati generati dai files in formato .shp. Non è ammessa la presentazione di istanza cartacea (**condizione di procedibilità**);
- B) Deliberazione dell'organo/i consiliare/i** di adozione della proposta di variante al PAI ed applicazione delle misure di salvaguardia. Si precisa, a questo proposito, che, in analogia a quanto disposto ai sensi dell'art. 20, comma 3, della L.R. n. 45/1989 e ss.mm. e ii., dalla suddetta deliberazione e sino all'approvazione della variante da parte dell'Autorità di bacino regionale, si applicano le misure di salvaguardia di cui al comma 7 dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (**condizione di procedibilità**);
- C) I seguenti documenti firmati dai tecnici incaricati esclusivamente in digitale (condizione di procedibilità)**
- 1) **Elenco documenti e dichiarazione contenente:**
- a) **Elenco numerato** dei files presentati in formato .pdf/A e **Elenco numerato** dei files presentati in formato .shp, riportante la corrispondenza di denominazione e numerazione con il relativo file pdf/A. (i files shape devono essere predisposti secondo lo standard di presentazione stabilito nell'allegato 1 alla Circolare 1/2019, approvata con la Deliberazione n. 2 del 19 febbraio 2019) (**condizione di procedibilità**).
- b) **Dichiarazione dei professionisti incaricati** che i files in formato shape indicati nell'elenco numerato, sono quelli utilizzati per generare i corrispondenti strati informativi presenti nei files in formato .pdf/A indicati nel rispettivo elenco numerato (**condizione di procedibilità**);
- 2) **Elaborati tecnici dello studio geomorfologico:** in scala 1:10.000 su base CTR del territorio comunale e alla scala 1:2.000 o dello strumento urbanistico per quanto riguarda il centro abitato, riferiti all'area oggetto di studio
(O= devono risultare obbligatoriamente presenti; E= possono essere eventualmente prodotti o richiesti):

	studio geomorfologico	.PDF/A	.SHP	Condizione di procedibilità
a	Relazione illustrativa, contenente idonea motivazione in merito alle modifiche proposte alla pericolosità vigente (in caso di varianti derivanti dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico occorre illustrare l'evento anche con idonea documentazione fotografica)	O		SI
b	Carta con inquadramento territoriale dell'area di studio	O	O	SI



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

c	Carta della pericolosità vigente	O	E	SI
d	Carta della pendenza dei versanti	O	E	
e	Carta litologica	O	E	
f	Carta dell'uso del suolo	O	E	
g	Carta dell'instabilità potenziale dei versanti	O	E	
h	Carta geomorfologica e dei fenomeni franosi	O	E	
i	Carta della pericolosità da frana derivante dallo studio di variante proposto	O	O	SI
l	Carta del danno potenziale derivante dallo studio di variante proposto	O	O	SI
m	Carta del rischio derivante dallo studio di variante proposto	O	O	SI
n	Schede sintetiche delle aree Hg4 e Hg3, compilate almeno per i soli campi di localizzazione e di primo inquadramento secondo il modello IFFI	O		
o	Schede degli interventi di mitigazione del rischio da frana (<i>da presentare in caso di variante per studi comunali di assetto idrogeologico ai sensi dell'art. 8 delle NA del PAI, commisurate alla natura, entità e tipologia dell'area di studio</i>)	O		SI
p	Carte della pericolosità e del rischio ante e post operam (<i>da presentare in caso di variante a seguito di collaudo di interventi di mitigazione</i>)	O	O	SI
q	Collaudo o certificato di regolare esecuzione (<i>da presentare in caso di variante a seguito di collaudo di interventi di mitigazione</i>)	O		SI

3) **Elaborati tecnici dello studio idraulico:** in scala 1:10.000 su base CTR del territorio comunale e alla scala 1:2.000 o dello strumento urbanistico per quanto riguarda il centro abitato, referiti all'area oggetto di studio

4) (O=obbligatorio; E=eventuale):

	studio idraulico	.PDF/A	.SHP	Condizione di procedibilità
a	Relazione illustrativa, contenente idonea motivazione in merito alle modifiche proposte alla pericolosità vigente, analisi storica degli eventi di piena e breve descrizione delle opere esistenti di difesa e di sistemazione idraulica (in caso di varianti derivanti dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico occorre illustrare l'evento con idonea documentazione fotografica)	O		SI
b	Carta con inquadramento territoriale dell'area di studio	O	O	SI
c	Carta della pericolosità vigente (PAI, PSFF, aree "Cleopatra", PGRA, altri eventuali studi approvati), comprensivo anche delle eventuali aree di pericolosità derivanti da inondazioni costiere Hi-c	O	E	SI



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

c¹	Carta delle aree di pericolosità derivanti da inondazioni costiere Hi-c <i>(da presentare qualora l'area di studio riguardi territori costieri)</i>	O	E	SI
d	Carta del reticolo idrografico regionale sulla base della Deliberazione Comitato Istituzionale n. 3 del 30.07.2015, su base cartografica IGM '58-'65	O	E	
e	Carta dei bacini idrografici analizzati con indicazione della denominazione delle aste considerate	O	O	
f	Carta del Curve Number per ciascun bacino analizzato	O	E	
g	Carta riportante le infrastrutture esistenti di attraversamento del reticolo idrografico nonché delle altre opere interferenti, i canali di guardia esistenti e i canali tombati esistenti	O	E	
h	Report relativo alle infrastrutture esistenti di attraversamento del reticolo idrografico nonché delle altre opere interferenti, i canali di guardia esistenti e i canali tombati esistenti, con riferimento alle sezioni anagrafiche di cui alle relative Direttive regionali	O		
i	Relazione idrologica	O		SI
l	Relazione idraulica	O		SI
m	Allegato alla relazione idraulica, riportante le risultanze della modellazione idraulica	O		SI
n	Carta della pericolosità idraulica derivante dallo studio di variante proposto, con indicazione delle sezioni studiate e relativi codici identificativi uguali a quelli di cui all'allegato alla relazione idraulica, anche con indicazione cartografica delle fasce di prima salvaguardia di cui all'art. 30-ter delle NA del PAI	O	O	SI
o	Carta del danno potenziale derivante dallo studio di variante proposto	O	O	SI
p	Carta del rischio idraulico derivante dallo studio di variante proposto	O	O	SI
q	Schede degli interventi di mitigazione del rischio idraulico <i>(da presentare in caso di variante per studi comunali di assetto idrogeologico ai sensi dell'art. 8 delle NA del PAI, commisurate alla natura, entità e tipologia dell'area di studio)</i>	O	O	SI
r	Carte della pericolosità e del rischio ante e post operam <i>(da presentare in caso di variante a seguito di collaudo di interventi di mitigazione)</i>	O	O	SI
s	Collaudo o certificato di regolare esecuzione <i>(da presentare in caso di variante a seguito di collaudo di interventi di mitigazione)</i>	O		SI
t	Separati files .shp degli strati informativi E, H, R, oltre a quelli relativi a: sezioni idrauliche dei rispettivi modelli, bacini idrografici indagati, sezioni di controllo utilizzate, perimetrazioni ex art. 30-		O	



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

ter delle N.A. del P.A.I. predisposti secondo le specifiche tecniche di cui all'Allegato 1 della Circolare 1/2019.			
--	--	--	--

In caso di carenze documentali individuate quali condizioni di procedibilità dell'istanza, ovvero in caso di irricevibilità della stessa, gli Uffici regionali SAB procederanno, entro 10 giorni dalla ricezione dell'istanza, all'invio al proponente e, per conoscenza, ad SDS, di una comunicazione di improcedibilità, recante indicazione della documentazione mancante e avviso che l'istanza potrà essere integralmente ripresentata, completa della documentazione mancante, con avvio di nuovo procedimento. Non è ammessa integrazione documentale in questa fase.

Laddove la documentazione e gli elaborati individuati quali condizione di procedibilità risultino completi, gli Uffici SAB procederanno a trasmettere l'istanza e tutta la documentazione ricevuta a corredo agli Uffici SDS.

L'eventuale integrazione della documentazione e degli elaborati non individuati quali condizione di procedibilità potrà, in ragione della natura e tipologia dello studio, essere richiesta dagli Uffici SDS in fase di verifica delle condizioni di ammissibilità, ai sensi del punto 3.b) che segue.

3.b) FASE ISTRUTTORIA DI VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Nella fase istruttoria, finalizzata a verificare che la proposta di variante sia ammissibile per la successiva approvazione, gli Uffici del Servizio Difesa del Suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni (di seguito SDS) procedono alla verifica della corretta predisposizione dello studio, della esaustività e completezza della documentazione presentata come indicata al precedente punto 3.a), anche con riferimento agli elaborati e documenti non individuati quale condizione di procedibilità. Gli Uffici non risponderanno della veridicità e oggettività dei dati e delle informazioni di base sui quali fonda la proposta di variante e resterà nell'esclusiva responsabilità del proponente verificare ed attestare l'attendibilità degli stessi.

Si evidenzia che l'istruttoria dovrà essere unitaria considerando sia la parte idraulica che la parte geologica e si presenterà un'unica relazione e unico provvedimento, salvo che non si tratti di una variante relativa alla sola parte idraulica o geologica, ammissibili laddove sia stato già approvato lo studio relativo ad una sola delle due parti ovvero si tratti di nuovi eventi relativi ad una sola di esse.

La fase istruttoria è articolata nei seguenti passaggi, da effettuarsi secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) Verifica della presenza dei prerequisiti dei dati in ingresso nel SISTR-IDT Sistema Informativo Territoriale Regionale e Infrastruttura di Dati Territoriale, di cui alla Circolare 1/2019 precedentemente citata;
- 2) Verifica della corretta identificazione della pericolosità idraulica o da frana ai sensi delle Linee Guida del PAI per l'intero territorio comunale o per l'area oggetto di studio; per la parte idraulica lo studio è esteso all'intero reticolo idrografico regionale di cui alla Deliberazione del C.I. n. 3 del 30.07.2015, anche in considerazione delle previsioni del comma 5 dell'art.30-ter delle N.A. del P.A.I.;



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE**

- 3) Verifica della congruità della pericolosità idraulica e da frana lungo i limiti comunali SITR (disponibili sul Geoportale), con l'analisi delle eventuali discrepanze dei risultati ottenuti rispetto alla pianificazione vigente o in fase di istruttoria per territori contermini;
- 4) Analisi delle modifiche della pericolosità vigente rispetto alle nuove previsioni in particolare nel caso di modifiche in diminuzione alle aree o ai livelli di pericolosità.

Si precisa che gli Uffici regionali condurranno l'istruttoria tecnica esclusivamente sulla base dei file .shp individuati come obbligatori ai punti indicati al par. 3.a).

In questa fase, sarà ammesso il soccorso istruttorio ex art. 6 L. n. 241/1990. Gli Uffici del Servizio Difesa del Suolo, mediante nota inviata via pec, entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, potranno procedere alla richiesta di integrazioni documentali, chiarimenti e/o specificazioni, assegnando un termine per provvedere commisurato alla natura e complessità delle integrazioni richieste, con preavviso di rigetto e archiviazione dell'istanza in caso di mancato rispetto, ex art. 10-bis L. 241/90. Nella medesima nota, si procederà altresì alla comunicazione del nominativo del Responsabile del procedimento ed alla sospensione dei termini sino ad avvenuta ricezione documentazione. Qualora la richiesta non venga ottemperata entro i termini assegnati ovvero abbia riscontro solo parziale o incompleto, gli Uffici SDS procederanno con propria nota all'archiviazione dandone comunicazione al proponente e al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino.

Qualora l'istanza risulti completa ovvero lo diventi a seguito della presentazione delle integrazioni documentali, gli Uffici istruttori SDS procederanno alla predisposizione della relazione istruttoria che dovrà essere firmata dai tecnici istruttori e dal Responsabile del Procedimento nonché dal dirigente competente.

La relazione istruttoria - da concludersi, per le istanze presentate successivamente all'approvazione delle presenti direttive, entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza e al netto della sospensione del termine per la ricezione delle eventuali integrazioni documentali formalmente richieste - dovrà contenere la verifica delle condizioni di procedibilità e ammissibilità dell'istanza.

3.c) PROPOSTA ISTRUITA DI VARIANTE PUNTUALE AL PAI

La relazione istruttoria, unitamente alla nota da sottoscrivere a cura del Segretario Generale di presa d'atto della variante e della successiva convocazione della Conferenza Operativa, è inviata al Segretario Generale con nota del direttore del SDS; poiché il Servizio Difesa del Suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni, competente all'effettuazione dell'istruttoria delle proposte di variante, è incardinato nella Direzione Generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, articolazione organizzativa della Regione Autonoma, la nota costituirà, al tempo stesso, anche manifestazione dell'intesa da parte della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 68, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii.

La proposta istruita da SDS indica e reca in allegato la documentazione che andrà a costituire oggetto di consultazione e partecipazione, in formato .pdf/A e .shp e l'elenco degli allegati alla proposta di variante, per la pubblicazione sul sito dell'Autorità di Bacino, al quale farà rimando l'avviso sul BURAS.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

**3.d) CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO CONFERENZA OPERATIVA -
PARTECIPAZIONE CONSULTAZIONE E OSSERVAZIONE**

Il Segretario Generale, di norma entro 10 giorni dalla ricezione della proposta istruita, trasmessa con nota SDS, procederà all'apertura della fase di consultazione e osservazione solo in presenza di tutta la documentazione a corredo: 1) relazione istruttoria; 2) nota del Direttore SDS contenente l'intesa da parte della Regione e di trasmissione dell'istruttoria della variante; 3) documentazione allegata in formato .pdf/A e .shp; 4) elenco degli allegati.

Il Segretario Generale procederà a pubblicare la documentazione a corredo sul sito dell'Autorità di Bacino e a far pubblicare l'avviso sul BURAS, con invito a presentare osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse entro il termine di 30 giorni da quest'ultima pubblicazione. Procederà, quindi, con propria nota, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso sul BURAS, a convocare la Conferenza Operativa. La Conferenza, presieduta dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino o suo delegato, con funzioni di coordinatore della conferenza, dovrà svolgersi secondo la disciplina di cui agli artt. 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e concludersi, ordinariamente, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURAS dell'avviso di avvio della consultazione e partecipazione, salva la possibilità di prevedere, successivamente in sede di conferenza, un periodo di tempo aggiuntivo.

Per coordinare e presiedere i lavori della Conferenza Operativa e curarne la verbalizzazione, il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, o suo delegato, si avvarrà della Segreteria Tecnico Operativa dell'Autorità di Bacino.

Verranno invitati a partecipare alla Conferenza Operativa i seguenti Enti e istituzioni:

- Enti proponenti ed enti locali territorialmente limitrofi
- Provincia o Città metropolitana competente per territorio
- Direzione Generale della Protezione Civile – Regione Sardegna
- Direzione Generale dei Lavori Pubblici - Regione Sardegna
- Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia - Regione Sardegna
- Direzione Generale degli Enti Locali
- Direzione Generale dell'Ambiente - Regione Sardegna
- Direzione Generale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale - Regione Sardegna
- Direzione Generale dell'Industria- Regione Sardegna
- Direzione Generale Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Regione Sardegna

Il Segretario Generale potrà, altresì, invitare a partecipare alla Conferenza Operativa enti pubblici statali, regionali o locali.

La mancata partecipazione alla Conferenza Operativa dell'Ente proponente e l'inerzia da parte dello stesso nelle diverse fasi di svolgimento della Conferenza Operativa, determinano l'archiviazione del procedimento, che avverrà con determinazione del Segretario Generale.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURAS dell'avviso di variante al PAI, i soggetti invitati alla Conferenza Operativa potranno far pervenire all'Autorità di Bacino, i propri pareri.

Sempre, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURAS dell'avviso di pubblicazione della proposta di variante al PAI, come istruita da SDS, potranno, essere fatte pervenire all'Ente proponente



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse. L'Ente proponente la variante al PAI, ricevute le osservazioni dei cittadini e degli stakeholders, dovrà procedere alla relativa istruttoria, alla sintesi delle stesse ed a formulare obbligatoriamente, a pena di archiviazione della proposta da parte del Segretario Generale, le proprie controdeduzioni, da far pervenire, entro i successivi 15 giorni, alla Conferenza operativa.

Decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul BURAS, le osservazioni tardivamente ricevute potranno non essere considerate e l'Ente proponente la variante non sarà tenuto a motivare l'eventuale mancato accoglimento.

Le osservazioni ed i pareri potranno essere presentati esclusivamente via pec, entro il termine assegnato. Non potranno essere esaminate osservazioni di cui non si conosca la provenienza, di cui non sia identificabile l'autore o anonime, non intelligibili o prive di attinenza con la proposta in consultazione. Le osservazioni da presentare all'Ente che ha formulato istanza di variante puntuale (Ente proponente), dovranno essere corredate di tutta la documentazione necessaria a comprova di quanto in esse asserito e dovrà esservi allegata la carta d'identità o altro documento di riconoscimento del sottoscrittore o sottoscritte con firma digitale in corso di validità.

Nel corso della Conferenza Operativa, sulla base dei pareri ricevuti e delle osservazioni formulate e controdedotte dall'Ente proponente, si potranno verificare le seguenti situazioni:

- qualora non emerga l'esigenza di procedere a modifica della documentazione, la Conferenza Operativa chiuderà i propri lavori, con un verbale sintetico di espletamento della Conferenza con esito positivo, ordinariamente, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURAS dell'avviso relativo alla proposta di variante, salva l'eventuale sospensione dei termini.
- qualora i pareri raccolti siano non favorevoli o, comunque, le modifiche necessarie da apportare alla variante siano ampie e sostanziali tali da modificare sensibilmente la proposta originaria dell'Ente, la Conferenza Operativa si conclude con un verbale motivato contenente il parere negativo e il rinvio dell'intera proposta all'Ente proponente con l'invito, laddove possibile, a ritrasmettere integralmente la documentazione. In tal caso, il procedimento dovrà ripartire, con una nuova istanza, dalla fase 3.a) che precede.
- qualora i pareri e/o le osservazioni consentano di proseguire l'iter approvativo della proposta, il Coordinatore potrà richiedere all'Ente proponente modifiche o integrazioni alla documentazione prodotta o maggiori approfondimenti. In tal caso, sospesi i lavori della Conferenza per il tempo corrispondente, si assegnerà all'Ente proponente un termine massimo, ordinariamente, di 30 giorni per la predisposizione e l'inoltro di quanto richiesto. Il mancato rispetto del termine assegnato determinerà l'archiviazione del procedimento, con provvedimento del Segretario Generale. Alla ricezione della documentazione richiesta, la Segreteria Tecnica Operativa provvederà alla verifica della rispondenza con quanto richiesto e alla fissazione della data di svolgimento della Conferenza Operativa in modalità sincrona, alla relativa convocazione ed alla successiva predisposizione del verbale motivato di espletamento della Conferenza.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE


Il verbale della Conferenza Operativa dovrà essere sottoscritto dal coordinatore della Conferenza e dal soggetto delegato a parteciparvi per conto dell'Ente proponente e dovrà essere tempestivamente acquisito agli atti del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino per i successivi provvedimenti.

Si riassume di seguito il diagramma di flusso dell'endo-procedimento relativo alla presentazione delle osservazioni e pareri e allo svolgimento della Conferenza Operativa:



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

3.e) APPROVAZIONE VARIANTE PUNTUALE/AGGIORNAMENTO PAI

Acquisito il verbale con il parere conclusivo della Conferenza Operativa, il Segretario Generale, con proprio provvedimento:

- laddove il parere sia non favorevole o laddove l'Ente proponente non abbia ottemperato alla richiesta di modifica/integrazione formulata in sede di Conferenza Operativa, disporrà la chiusura del procedimento. In tal caso, il proponente la variante PAI potrà, eventualmente e laddove ricorrano le condizioni, inoltrare nuova istanza, opportunamente modificata, e il procedimento riprenderà dalla fase 3.a). Nelle more della presentazione della nuova istanza, continueranno ad operare le misure di salvaguardia disposte con la deliberazione del Consiglio Comunale di adozione della proposta di variante;

- laddove sia positivo, assume il provvedimento di approvazione della variante puntuale e, qualora intenda discostarsi da eventuali prescrizioni o rilievi riportati nel verbale, dovrà dar conto dei motivi per i quali intende eventualmente discostarsene o non accoglierli.

In caso di modifiche o integrazioni di natura sostanziale alla proposta di variante istruita, scaturenti dalla Conferenza Operativa, l'intesa col Servizio Difesa del Suolo verrà nuovamente espressa nell'ambito della Conferenza Operativa e dovrà risultare dal verbale della stessa.

Pertanto, l'iter procedimentale potrà concludersi nei seguenti modi:

1. in caso di parere **positivo (favorevole)** della Conferenza Operativa, con determinazione del Segretario Generale di approvazione della variante, da adottarsi entro 10 giorni dal deposito del parere;
2. in caso di parere **negativo (non favorevole)** della Conferenza Operativa, con determinazione del Segretario Generale di rigetto della proposta di variante, da adottarsi entro 10 giorni dal deposito del parere;
3. in caso di **inerzia del proponente** nella predisposizione delle integrazioni richieste dalla Conferenza Operativa, con determinazione del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino di archiviazione della proposta di variante, da trasmettere all'Ente proponente.

La determinazione del Segretario Generale è immediatamente efficace e deve essere resa nota mediante pubblicazione integrale, corredata di tutta la documentazione con essa approvata, sul sito dell'Autorità di Bacino e con avviso in estratto sul BURAS. Le determinazioni del Segretario Generale sono, altresì, inviate all'Ente proponente.

La Segreteria tecnica dell'Autorità di Bacino curerà la predisposizione di un registro cronologico delle determinazioni, dei verbali delle Conferenze Operative e delle note di archiviazione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**


AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

Si rappresenta di seguito il diagramma di flusso del procedimento di variante puntuale:



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE





**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

4. PROCEDIMENTO DI VARIANTE GENERALE

Si ritiene utile descrivere, seppure in sintesi, l'iter di adozione delle varianti generali al PAI con riferimento all'art. 37 comma 2 delle NA del PAI, ossia quelle non rientranti nelle fattispecie di competenza del Segretario Generale e quelle non afferenti ad aggiornamenti complessivi dei piani regionali di assetto idrogeologico correlati al PAI:

- elaborazione e presentazione all'Autorità di bacino della variante da parte dell'ente proponente;
- fase istruttoria;
- deliberazione del Comitato Istituzionale di adozione preliminare;
- indizione, convocazione e svolgimento della conferenza programmatica;
- deliberazione del Comitato Istituzionale di adozione definitiva;
- presa d'atto della variante con deliberazione della Giunta Regionale;
- Decreto del Presidente della Regione di approvazione e successiva pubblicazione sul BURAS.

Anche qualora la variante possa qualificarsi come generale, le fasi di verifica delle condizioni di procedibilità e quella istruttoria di verifica delle condizioni di ammissibilità di cui ai punti **3.a) e 3.b)** che precedono sono integralmente applicabili e da svolgersi secondo la sequenza ivi illustrata.

Effettuate le fasi di verifica della procedibilità e dell'ammissibilità, il successivo iter si svolgerà come segue:

4.a) ISCRIZIONE ALL'ODG DEL COMITATO

Il Segretario Generale, avvalendosi della Segreteria tecnico-operativa, procederà alla gestione delle fasi di convocazione, iscrizione all'ordine del giorno delle proposte e di supporto alla fase deliberante del Comitato Istituzionale, sia in sede di adozione preliminare che in sede di adozione definitiva.

In particolare, la Segreteria procederà:

- 1) alla programmazione e calendarizzazione, preferibilmente su base quadrimestrale delle sedute del Comitato Istituzionale. In alternativa, qualora non sia possibile la calendarizzazione o il rispetto del calendario adottato, il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino formula una proposta di data e ora di svolgimento della seduta;
- 2) alla verifica della disponibilità dei membri del Comitato per data ed ora indicate;
- 3) alla predisposizione, protocollazione ed invio della convocazione ai componenti corredata di Ordine del Giorno. Nell'OdG le istanze dovranno essere inserite in ordine di presentazione, in ragione della data di protocollazione della relazione istruttoria predisposta dal Servizio SDS;
- 4) alla pubblicazione di avviso della seduta sul sito dell'Autorità di Bacino, contenente l'OdG della seduta;
- 5) alla verifica/omogeneizzazione formale delle proposte di delibere predisposte dal Servizio SDS sulla base delle relazioni istruttorie;
- 6) alla predisposizione ed all'invio via e-mail a tutti i membri del Comitato dell'OdG e delle proposte di Delibere iscritte all'OdG e degli eventuali allegati alle delibere, nonché, eventualmente, di altra documentazione utile;



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE**

- 7) dopo lo svolgimento della seduta, alla predisposizione ed all'invio via e-mail a tutti i membri del Comitato di una bozza del verbale della seduta. I verbali si intendono approvati se non pervengono osservazioni o integrazioni entro 5 giorni dall'invio e sono sottoscritti dal Segretario Generale e dal Presidente del Comitato.

**4.b) FASE DELIBERATIVA ED INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA -
PUBBLICITA' E TRASPARENZA**

Nella fase deliberativa e di pubblicità, gli Uffici garantiranno, ciascuno secondo la competenza loro attribuita dagli atti organizzativi, ogni utile supporto e collaborazione al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino ed al Comitato Istituzionale, per l'eventuale illustrazione delle proposte di delibera, degli elaborati ad esse allegati, per eventuali approfondimenti o chiarimenti che dovessero essere richiesti e così via.

La Segreteria tecnico-operativa, in particolare, garantirà:

- 1) il supporto al Segretario Generale nella verbalizzazione delle sedute del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino;
- 2) la predisposizione di un registro cronologico con numerazione progressiva su base annuale;
- 3) la formalizzazione delle Deliberazioni (inserimento numero definitivo, elenco presenti ed eventuali modifiche apportate);
- 4) l'acquisizione delle firme digitali del Segretario e del Presidente del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino;
- 5) la pubblicazione delle delibere e dei relativi allegati (elaborati in formato pdf/A e .shp), ivi compresi, per le varianti generali, le Deliberazioni della Giunta Regionale ed i Decreti del Presidente della Giunta Regionale, in formato .pdf/A, sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino nella sezione "Atti" - Avviso di pubblicazione delle Delibere sul sito AdB, sezione "Ultime Notizie".
- 6) la trasmissione al BURAS di un avviso contenente l'elenco delle delibere e determinazioni approvate e il link al sito dell'Autorità di Bacino;
- 7) la predisposizione delle deliberazioni di Giunta di presa d'atto delle varianti generali e la verifica dell'intervenuta adozione;
- 8) la predisposizione dei Decreti da sottoporre alla firma del Presidente della Regione, verificandone l'adozione;
- 9) la predisposizione, su richiesta, dei certificati di partecipazione dei componenti il Comitato e/o acquisizione eventuali richieste di rimborso spese.

**5. DISCIPLINA TRANSITORIA PER LA DEFINIZIONE DELLE ISTANZE GIA'
PRESENTATE ALL'AUTORITA' DI BACINO**

Si intende regolare, inoltre, in via generale, i procedimenti pendenti alla data di approvazione ed entrata in vigore della presente deliberazione e le modalità di conclusione del relativo iter istruttorio, anche tenuto conto della evoluzione e stratificazione normativa sopravvenuta in materia e, conseguentemente, delle numerose incongruenze e difformità nella documentazione presentata dall'utenza ai fini dell'istruttoria di varianti al PAI.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

Con riferimento agli studi di cui all'articolo 8 delle NA del PAI nella formulazione previgente alla Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 27/02/2018, relativi sia all'intero territorio comunale che ad aree limitate, in riferimento ai quali non sia stata assunta dal Comitato la deliberazione di approvazione e in riferimento a studi di assetto idrogeologico datati o non rispondenti alla normativa sopravvenuta o per i quali siano state chieste ai proponenti integrazioni documentali che da notevole lasso di tempo siano rimaste insoddisfatte, gli Uffici potranno continuare a procedere ad archiviazioni o sospensioni procedurali fermo restando che in ogni caso, nelle nuove aree di pericolosità individuate dai citati studi, gli Enti proponenti, secondo il principio di precauzione, continueranno ad applicare le relative norme del PAI, quali misure di salvaguardia di cui al comma 7 dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sino alla approvazione degli studi aggiornati.

In merito agli Studi ex articolo 8 delle NA del PAI nella formulazione previgente-alla Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 27/02/2018, relativi sia all'intero territorio comunale che ad aree limitate, in riferimento ai quali non sia stata assunta dal Comitato la deliberazione di approvazione si evidenziano le seguenti fattispecie.

- Per gli studi approvati dall'Ente proponente successivamente alla Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 27/02/2018, si dispone, ordinariamente, l'archiviazione e la contestuale richiesta che vengano convertiti in procedimenti ex art. 37 delle NA del PAI e, pertanto, che debba essere predisposta e presentata da parte dell'Ente proponente, tutta la documentazione necessaria.
- Laddove, tuttavia, i predetti studi siano stati approvati dall'Ente proponente antecedentemente alla Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 27/02/2018, in accordo con i proponenti, si sospende il procedimento e si dispone che vengano convertiti in procedimenti ex art. 37 delle NA del PAI, ed entro un termine di 3 mesi o, comunque, correlato alla natura, entità e complessità delle integrazioni documentali necessarie, i proponenti potranno procedere all'integrazione della documentazione.

Per tali studi l'iter si concluderà con determinazione di approvazione o rigetto da parte del Segretario Generale. Anche gli studi ai sensi dell'art. 8 della NA del PAI, già approvati dal Comitato istituzionale con prescrizioni, si concluderanno con determinazione del Segretario Generale, a seguito dell'assolvimento da parte del proponente delle prescrizioni.

In merito ai procedimenti di variante ai sensi dell'articolo 37, in corso alla data di entrata in vigore delle presenti Direttive, gli stessi verranno conclusi tenendo conto, come rimarcato, che deve necessariamente considerarsi volontà del legislatore di introdurre fasi di partecipazione, consultazione ed osservazione da parte del pubblico e della cittadinanza, prescritti dal comma 4-ter del novellato art. 68 del D.Lgs. n. 152/2006. Alla luce di questo, si ritiene che, nell'ambito dei suddetti procedimenti pendenti, debbano operarsi le seguenti distinzioni:

- procedimenti per i quali si sia già svolta o sia stata, almeno, convocata la Conferenza programmatica, secondo le modalità stabilite dalla disciplina di cui alle NA del PAI, che si ritiene debbano concludersi direttamente con determinazione del Segretario Generale, tenuto conto che,



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE**

comunque, la fase di partecipazione è stata assolta mediante la pubblicazione della delibera di adozione preliminare all'Albo Pretorio dell'Ente proponente e/o dell'autorità di Bacino;

- procedimenti che, viceversa, non siano ancora approdati a tale fase, perché non ancora adottati in via preliminare o perché non è stata ancora convocata la conferenza programmatica. Si reputa che in tali situazioni, risulti più utile, coerente ed aderente alle norme prevedere che i predetti procedimenti vengano sin da subito convertiti nel nuovo modello procedurale, come sopra delineato e, conseguentemente, nel primo caso, in luogo dell'adozione preliminare, la proposta istruita verrà trasmessa al Segretario generale con nota del Servizio Difesa del Suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni e, nel secondo caso, in presenza di deliberazione di adozione preliminare, anche con prescrizioni, in luogo della Conferenza programmatica, verrà convocata la Conferenza Operativa ed aperta la partecipazione del pubblico e la consultazione sulla proposta. Nei casi in cui sia stata assunta la delibera di adozione preliminare ma non ancora convocata la conferenza programmatica, il nuovo procedimento, con gli adattamenti del caso, partirà dal punto 3.c) delle presenti Direttive.

**6. VARIANTE PUNTUALE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI
PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

La LR. n. 45/1989 dispone, all'art. 20, comma 3 e ss, che:

“ 3. Entro gli stessi termini il consiglio comunale adotta lo Studio comunale di assetto idrogeologico, di cui al comma 1, e lo sottopone alla procedura di approvazione da parte del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino di cui all'articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici). In attesa dell'adozione dello studio comunale di assetto idrogeologico da parte dell'Autorità di bacino regionale, nelle nuove aree di pericolosità il consiglio comunale prevede, quali misure di salvaguardia di cui al comma 7 dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'applicazione delle relative norme del PAI.

4. omissis..

5. L'adozione preliminare dello Studio comunale di assetto idrogeologico da parte del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino costituisce l'atto necessario per la prosecuzione dell'iter approvativo del PUC.

6. omissis..

7. Entro quindici giorni dall'adozione il PUC, corredato della deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino relativa alla adozione preliminare della variante ai sensi dell'articolo 37 delle Norme di attuazione del PAI, del Rapporto ambientale, della sintesi non tecnica e, qualora necessario, dello Studio di incidenza ambientale, è depositato a disposizione del pubblico presso la segreteria del comune e presso la sede dell'autorità competente in materia ambientale anche ai fini del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 37 delle Norme di attuazione del PAI. Dell'avvenuta adozione e del deposito è data notizia mediante pubblicazione di un avviso sul BURAS e sul sito internet istituzionale del comune, dell'autorità competente in materia ambientale e della Regione.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

8. I piani urbanistici comunali adottati in assenza anche di uno dei sopracitati documenti, nonché della deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino relativa alla adozione preliminare della variante ai sensi dell'articolo 37 delle Norme di attuazione del PAI, sono improcedibili e non possono essere sottoposti alla conferenza di copianificazione di cui al comma 9.”

La norma, in più passaggi, fa riferimento al Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino quale soggetto competente all'adozione delle varianti (puntuali e generali) in linea con la disciplina previgente alla L. n. 120/2020. Tuttavia, come illustrato in premessa, il laborioso e lungo iter di approvazione delle varianti al PAI ai sensi della normativa previgente rischia sia di bloccare lo sviluppo di aree sulle quali, a seguito di approfondimenti conoscitivi o della realizzazione di interventi di difesa del suolo, non risulta essere più presente alcun rischio, sia di comportare ritardi nel tutelare territori che sono risultati interessati da qualche rischio o pericolosità non previsto dal PAI. Tenuto conto che gran parte delle varianti “puntuali” originano proprio da approfondimenti del quadro conoscitivo elaborati dai Comuni in sede di approvazione del PUC o di altri strumenti di pianificazione comunale, al fine di non vanificare l'impulso alla semplificazione ed accelerazione che il legislatore nazionale ha voluto imprimere ai procedimenti di variante puntuale al PAI, si ritiene che la suddetta previsione della LR n. 45/1989, nelle more del necessario aggiornamento legislativo, sia pure con mero valore ricognitivo della stessa, debba essere letta in modo coordinato con la sopravvenuta L.120/2020 e con la presente Direttiva attuativa.

Pertanto, laddove la LR n. 45/1989 parla di *deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino relativa alla adozione preliminare* il riferimento, alla luce della normativa sopravvenuta, secondo l'iter delineato nella presente Direttiva, deve ordinariamente intendersi – salvo i casi speciali in cui la competenza residua al Comitato - a tutti gli effetti, all'avviso sul BURAS di pubblicazione della proposta istruita di variante e convocazione della Conferenza Operativa, ai sensi dei punti 3.c) e 3.d) dell'espositiva che precede. Per gli stessi motivi anche il richiamo alla Conferenza Programmatica nell'ambito del procedimento di approvazione del PUC o di altri strumenti di pianificazione comunale, secondo la LR n. 45/89 e le relative direttive applicative di cui alla delibera della Giunta regionale n. 5/48 del 29.01.2019, deve intendersi riferito - salvo i casi speciali in cui la competenza residua al Comitato - alla Conferenza Operativa, che si svolgerà secondo le modalità declinate al precedente punto 3.d).